

# RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO SULLA SICUREZZA DELLE MACCHINE MARCATE CE

ALLA LUCE DI UNA LINEA GUIDA REALIZZATA PER GLI ORGANI DI VIGILANZA, IN QUESTO ARTICOLO SONO ANALIZZATI GLI OBBLIGHI DI LEGGE E LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN MERITO ALLE ATTREZZATURE UTILIZZATE IN AZIENDA

di M. GRANCHI, C. TRINASTICH - MTM Consulting

Tra gli obblighi del Datore di Lavoro, in merito alle attrezzature di lavoro utilizzate in azienda, vi è quello di mettere a disposizione dei propri lavoratori attrezzature che siano sicure conformemente al loro uso previsto. Resta opinione diffusa che tale obbligo valga esclusivamente per le macchine non marcate CE in quanto per quelle che presentano idonea marcatura CE è sufficiente quest'ultima a garantire la sicurezza del prodotto e dunque a esimere il Datore di Lavoro da qualunque tipo di responsabilità in merito al suo utilizzo in sicurezza. La realtà è ben diversa ed è chiaramente indicata all'interno del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

## Obblighi del datore di lavoro

L'art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. riporta gli obblighi del datore di lavoro in merito alle attrezzature di lavoro utilizzate in azienda. In particolare, queste attrezzature dovranno rispondere a quanto richiesto dal precedente articolo 70. Qui si richiede che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto (in definitiva siano marcate CE e rispondano effettivamente ai requisiti di sicurezza delle direttive applicabili). Per quei prodotti per i quali non esistono direttive di prodotto specifiche o nel caso non esistano disposizioni legislative di recepimento o che siano stati messi in servizio prima della data di entrata in vigore della diret-



tiva di riferimento, il datore di lavoro deve garantire che siano rispettati i requisiti minimi di sicurezza di cui all'Allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Dunque, per quanto riguarda le attrezzature soggette alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, il Datore di Lavoro non è solamente tenuto a verificare che la macchina acquistata sia formalmente a posto, con idonea marcatura CE, idonea dichiarazione CE di conformità e un manuale di uso e manutenzione che risulti completo. Gli obblighi del Datore di Lavoro vanno oltre e corrispondono a mettere a disposizione dei lavoratori una

macchina che sia effettivamente sicura: vale a dire rispondente ai requisiti delle Direttive ad essa applicabili. Pertanto, il pensare che una macchina già marcata CE sia sicuramente sicura e, qualora anche non lo fosse, la responsabilità cada esclusivamente sul Fabbricante è una consuetudine palesemente sbagliata.

A supporto di ciò vi sono parecchie sentenze della Corte di Cassazione da cui si evince che, per quanto concerne quei vizi palesi esistenti sulle attrezzature di lavoro, il Datore di Lavoro non può chiudere un occhio.

Questo vale sia per le macchine CE che per le macchine non CE.



## Linea guida per organo di vigilanza

A tal riguardo è importante anche osservare un documento del Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro, pubblicato nel giugno del 2012, dal titolo "Applicazione del Titolo III del D.Lgs. 81/08 e nuova Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010). Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle Asl" elaborato dal Gruppo Interregionale "Macchine e Impianti" e rivolto agli organi di vigilanza.

Per le macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (RES) delle direttive applicabili alla macchina, il documento propone specifiche procedure per l'applicazione dell'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/2008. Di fatto, di fronte a situazioni di rischio riscontrate su una macchina e ricollegabili a specifiche non conformità ai RES, l'organo di vigilanza attiva due distinti fronti:

- azione di tipo amministrativo, nei confronti del Fabbricante, con segnalazione dell'esemplare di macchina non conforme alle Autorità nazionali per la sorveglianza del mercato, secondo la procedura prevista dall'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 17/2010,

ricepimento italiano della Direttiva Macchine 2006/42/CE;

- azione di tipo penale, prevista dall'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nei confronti del Datore di Lavoro utilizzatore della macchina e comunicazione al Pubblico Ministero della notizia di reato relativa al fabbricante e ai soggetti della catena di distribuzione (distributore, venditore, ecc.). Per quanto concerne l'azione intrapresa nei confronti del Datore di Lavoro, laddove venga contestata la violazione dell'art. 70, comma 1, del D.Lgs. 81/08, essa rientra in quanto previsto dagli art. 20 e 21 del D.Lgs. 758/94, vale a dire prescrizione atta a rimuovere la situazione di rischio riscontrata sulla macchina con comunicazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Quanto appena visto per il Datore di Lavoro si applica nei casi in cui, sulla macchina, si riscontrassero dei *vizi palesi*, che il Datore di Lavoro non poteva non aver visto. In questo caso, la prescrizione atta a rimuovere la situazione di rischio può contenere indicazioni precise (per esempio, posizionamento di un carter di protezione, predisposizione di una barriera di protezione, ecc.) che

non comportano comunque una nuova marcatura della macchina in quanto non verrebbero modificate le scelte progettuali del Fabbricante, oppure contenere indicazioni generiche dove le soluzioni possibili sono diverse ed egualmente idonee; tuttavia, in quest'ultimo caso si tratterebbe di apportare pesanti modifiche progettuali alla macchina con la necessità di arrivare ad una nuova marcatura della stessa. In questo ultimo caso è dunque necessario rivolgersi al fabbricante originario oppure ad un proprio tecnico esperto. In ultimo, a seconda del tipo di rischio individuato sulla macchina, l'organo di vigilanza, in attesa dell'adeguamento, può imporre misure atte a far cessare il pericolo individuato, quali divieto d'uso dell'attrezzatura o altra misura ritenuta utile.

Laddove, invece, sulla macchina vengono evidenziate non conformità identificabili come *vizi occulti*, le responsabilità del Datore di Lavoro diminuiscono proprio per il fatto che la non conformità non era immediatamente riscontrabile. In questo caso, dunque, non è identificabile una contravvenzione per il Datore di Lavoro, tuttavia l'organo di vigilanza può dare delle disposizioni relativamente alle modalità d'uso in sicurezza della attrezzatura (e anche in questo caso, nelle situazioni di pericolo più elevate, vietarne l'utilizzo fino all'intervento di adeguamento).

## Conclusioni

Come si è evidenziato nell'articolo, le responsabilità del Datore di Lavoro, relativamente alle attrezzature marcate CE utilizzate in azienda, non si limitano a verificare che gli aspetti più formali della marcatura (targa CE, dichiarazione CE e manuale di uso e manutenzione) siano garantiti ma garantire che le macchine messe a disposizione dei propri lavoratori siano effettivamente sicure, dunque soddisfino i requisiti di sicurezza delle direttive di riferimento e che, quindi, non presentino, almeno, non conformità palesi di fronte alle quali diviene difficile giustificare, agli organi di vigilanza, la loro presenza.